



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA  
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE  
ETNICA

## **LINEE GUIDA IN MATERIA DI INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE IN ESECUZIONE ALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29.03.2020 DELLA PROTEZIONE CIVILE**

### **QUADRO GENERALE: L'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E LE INDICAZIONI DI ANCI**

L'Ordinanza della Protezione Civile n. 658 recante "Ulteriori interventi di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" assegna ai Comuni un contributo pari a 400 milioni di euro per interventi di solidarietà alimentare.

Quanto alle misure l'Ordinanza stabilisce che il fondo possa coprire i seguenti acquisti da destinare ai cittadini individuati appunto attraverso appositi criteri che ogni Comune ha facoltà di stabilire:

- a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari
- b) generi alimentari o prodotti di prima necessità

Quanto ai Beneficiari di tali misure l'Ordinanza stabilisce che la competenza per individuare i beneficiari delle misure e quale tipo di contributo riceveranno è attribuita ad ogni singolo Comune e all'Ufficio dei Servizi Sociali di ciascun Comune.

L'Ordinanza stabilisce tuttavia una "platea" cui rivolgersi nello specifico ed in particolare:

- nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza da virus Covid-19, stabilendo che tra quelli in stato di bisogno occorrerà dare priorità ai nuclei che non beneficiano di altre forme di sostegno pubblico (RdC, Rei, Naspi, indennità di mobilità, cassa integrazione guadagni, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale).

### **LA SITUAZIONE ATTUALE**

Fatta salva la premessa di cui sopra, è evidente come l'Ordinanza della Protezione Civile da un lato indichi alcuni principi di fondo per l'erogazione di contributi/misure la cui *ratio* è il sostentamento dei bisogni primari - come quello alimentare - di persone in particolare stato di bisogno in seguito all'emergenza Covid 19, dall'altro conferisca ai Comuni una ampia discrezionalità nell'individuazione dei criteri tramite cui selezionare i potenziali beneficiari.

Ne deriva un quadro assai composito dei requisiti d'accesso ai benefici e alle misure qui delineate con un rischio concreto in alcune specifiche occasioni di discriminare in modo diretto o indiretto alcune persone.

In particolare, è bene evidenziare il profilo potenzialmente discriminatorio nell'adozione di criteri, quali la **cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato appartenente alla Unione**



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA  
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE  
ETNICA

**Europea, ovvero il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per i cittadini non UE o la carta di soggiorno per familiare, comunitario o extra comunitario, di cittadino dell'Unione Europea.**

Questi criteri potrebbero infatti generare una discriminazione verso chi non possiede tali requisiti e tuttavia versa nella condizione "stato di bisogno" per richiedere i buoni alimentari.

Stessa cosa varrebbe qualora fosse richiesto il requisito della **residenza nei Comuni interessati**, presentando questo requisito l'effetto di discriminare i potenziali beneficiari (senza fissa dimora) individuabili senza dubbio come soggetti in evidente stato di altissima fragilità sociale.

### **SPECIFICI RICHIAMI NORMATIVI**

L'adozione di criteri che escludano dalla platea dei possibili beneficiari di misure di sostegno al bisogno alimentare sulla base della cittadinanza o della tipologia di permesso di soggiorno di cui si è in possesso, violerebbe il principio di parità di trattamento dell'Unione Europea ed in particolare gli art. 12 della direttiva 2011/98 quanto ai titolari di permesso unico e l'art. 29 della direttiva 2011/95 quanto ai beneficiari di protezione internazionale;

Inoltre, l'adozione di un criterio che dia priorità sulla base del possesso della cittadinanza italiana e comunitaria e distingua gli stranieri in base al titolo di soggiorno, o che escluda completamente da un beneficio chi non sia iscritto nelle liste elettorali o abbia residenza in quel Comune potrebbe configurare una discriminazione collettiva diretta ai sensi dell'art. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 215/2003. Inoltre, l'adozione dei succitati criteri potrebbe violare il TU Immigrazione configurando una discriminazione diretta (art. 2, 41 e 43) dato che la distribuzione di buoni spesa e di generi di prima necessità è assimilabile, in tutto e per tutto, alla erogazione di un servizio sociale, per il quale la normativa garantisce parità di trattamento nelle prestazioni a tutti gli stranieri con permesso di soggiorno di almeno un anno e si estende anche alle altre categorie di stranieri (titolari di permesso unico, titolari di protezione civile internazionale).

Infine, il **criterio della residenza**, se inteso dal punto di vista strettamente anagrafico, potrebbe discriminare indistintamente sia cittadini italiani che stranieri privi di fissa dimora, sia i richiedenti asilo non iscritti alla anagrafe della maggioranza dei Comuni.

In sostanza, potrebbe configurarsi non solo discriminatorio ma altresì in controtendenza con i principi stessi dell'Ordinanza 658 della Protezione Civile, andando proprio ad escludere da un beneficio proprio quei soggetti che in questo momento si trovano nelle condizioni di maggiore bisogno.

Si suggerisce, in conclusione, il rispetto dei seguenti criteri negli avvisi comunali:

- Estensione dei buoni pasto a tutti cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti, senza alcuna distinzione basata sulla tipologia del permesso né della scadenza tenuto conto che ai sensi del DL 108/2020 sono stati tutti prorogati fino al 15.06.2020;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO E LA  
RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE  
ETNICA

- Estensione del buono pasto e di generi di prima necessità anche agli stranieri privi di un titolo di soggiorno e a coloro che non sono iscritti alla anagrafe, purché domiciliati di fatto nel comune, anche temporaneamente in quanto costretti sul territorio a causa del blocco della mobilità imposto dall' emergenza corona virus.